

Delibera n. 141/2020

Procedimento avviato con delibera n. 92/2020 nei confronti di Trenord S.r.l. – Adozione del provvedimento sanzionatorio per la violazione dell’articolo 18, paragrafo 2, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1371/2007. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta per la violazione degli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1371/2007.

L’Autorità, nella sua riunione del 30 luglio 2020

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007, recante *“Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”*;
- VISTA** la comunicazione della Commissione europea recante gli *Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (2015/C 220/01)*;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017;
- VISTO** il reclamo presentato a Trenord S.r.l. dal sig. [...] (di seguito: il reclamante) l’8 agosto 2019, con il quale lo stesso ha riportato alcuni disservizi con riguardo al treno n. 10734 che, in data 7 agosto 2019, in partenza da Brescia

in orario, precisando che alle ore 18 circa presso la stazione di Chiari, a seguito di una sosta di circa 20 minuti, il capotreno ha avvisato i passeggeri che il treno avrebbe subito un ritardo a causa di un danno dovuto al maltempo (rami sui binari). Il treno ha poi proseguito la corsa a velocità ridotta fino a giungere nei pressi (“*circa un chilometro prima*”) della stazione di Calcio e lì fermare la corsa. Secondo quanto riportato, la sosta si sarebbe protratta “*per circa un'ora e mezza, fino a circa le 19:50, quando il treno avrebbe effettuato una retromarcia, sempre a ridotta velocità, fino a giungere di nuovo a Chiari circa due ore dopo il primo arrivo, ossia alle ore 20:00*”. Durante la fase di riavvicinamento alla stazione di Chiari, il capotreno avrebbe provveduto a informare i passeggeri circa l’indisponibilità per gli stessi di un servizio sostitutivo “*in prosecuzione per Milano*”, costringendo così i viaggiatori ad organizzarsi autonomamente. In relazione all’accaduto il reclamante ha rilevato che un eventuale rimborso del 50% del titolo di viaggio non sarebbe stato sufficiente a risarcirlo e ha imputato a Trenord S.r.l. la mancata attivazione dell’assistenza materiale nonché di un trasporto alternativo a quello soppresso;

VISTA

la nota di risposta di Trenord S.r.l. del 27 agosto 2019 al reclamo di prima istanza, con la quale, oltre ad una descrizione dei fatti, è stato, tra l’altro, comunicato al reclamante che “[i]n questi casi, non preventivabili e dovuti a cause di forza maggiore, non è sempre possibile predisporre un servizio sostitutivo su gomma in tempi utili, poiché gli autobus vengono richiesti alle società di trasporto convenzionante, che, a seconda della disponibilità del momento, li inviano nelle località dove è richiesto”;

VISTO

il reclamo presentato all’Autorità dal reclamante, in data 13 settembre 2019, prot. ART 10713/2019, con cui, allegando la copia del biglietto ferroviario da Brescia a Romano, lo stesso ha lamentato, tra l’altro, sia la mancata predisposizione di un trasporto alternativo sia la mancata erogazione da parte di Trenord S.r.l. dell’assistenza materiale in favore dei passeggeri;

VISTA

la delibera n. 92/2020 del 7 maggio 2020 (notificata, in pari data, con nota prot. ART 6717/2020), con la quale l’Autorità ha avviato, nei confronti di Trenord S.r.l. un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione degli articoli 16, paragrafo 1, 18, paragrafo 2, lett. a), e 18, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 con la precisazione che all’esito del procedimento avrebbero potuto essere irrogate, per la prima violazione una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000,00 (duemila/00) ed euro 10.000,00 (diecimila/00) ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del d.lgs. 70/2014, per la seconda violazione una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000,00 (duemila/00) ed euro 10.000,00 (diecimila/00) ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del d.lgs. 70/2014, e per la terza violazione una sanzione amministrativa pecuniaria di importo

compreso tra euro 2.000,00 (duemila/00) ed euro 10.000,00 (diecimila/00) ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del d.lgs. 70/2014; nella delibera si dava atto altresì che, con riferimento alla contestazione delle violazioni degli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, era ammesso il pagamento delle sanzioni in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981;

VISTE la delibera n. 69/2020 del 18 marzo 2020, avente ad oggetto: "Emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale. Disposizioni in materia di termini relativi ai procedimenti dell'Autorità", e la successiva delibera di proroga n. 83/2020, del 23 aprile 2020, con le quali - tenuto conto di quanto disposto in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» - è stato disposto che, ai fini del computo dei termini relativi ai procedimenti dell'Autorità, non si tiene conto del periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 maggio 2020;

VISTE le note con le quali, in data 3 giugno 2020, è stato comunicato, rispettivamente, alla Società (prot. 8006/2020) e al reclamante (prot. 8007/2020) che, a seguito dell'immissione in servizio, in pari data, del dott. Ernesto Pizzichetta, quale dirigente responsabile dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni dell'Autorità, lo stesso è subentrato nelle funzioni di responsabile del presente procedimento, secondo quanto disposto al punto 3 della succitata delibera n. 92/2020;

RILEVATO che la Società, entro i prescritti termini, che tengono conto dal periodo di sospensione di cui alle sopra richiamate delibere n. 69/2020 e n. 83/2020, non ha presentato memoria difensiva, mentre ha provveduto al pagamento in misura ridotta delle sanzioni per le violazioni di cui agli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1371/2007;

CONSIDERATO che l'intervenuto pagamento in misura ridotta delle sanzioni per le violazioni di cui agli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 (nota prot. ART 7825/2020, del 29 maggio 2020) comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio, avviato con la delibera n. 92/2020, limitatamente a dette violazioni;

CONSIDERATO quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riguardo alla residua contestazione, relativa alla violazione dell'articolo 18, paragrafo 2, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1371/2007, ed in particolare che:

1. L'articolo 18 ("Assistenza"), paragrafo 2, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1371/2007, dispone che: *"In caso di ritardo come previsto al paragrafo 1 di oltre 60 minuti, i passeggeri ricevono inoltre gratuitamente: a) pasti e bevande in*

quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti.”. La corrispondente norma sanzionatoria è contenuta nell’articolo 15 (“*Sanzioni per mancata assistenza al viaggiatore*”), del d.lgs. 70/2014, ai sensi del quale: “1. *Salvo quanto previsto al comma 2, in caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui all’articolo 18 del regolamento, in materia di assistenza al viaggiatore in caso di ritardo o interruzione del viaggio, l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ogni evento verificatosi.*”. Inoltre la Comunicazione della Commissione europea recante gli “Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai *diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (2015/C 220/01)*”, paragrafo 4.4 (“*Assistenza*”), precisa che “*laddove vi sia un ritardo superiore a 60 minuti, le imprese ferroviarie sono tenute a fornire pasti e bevande, in «quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa», se disponibili (in quantità sufficiente) sul treno o in stazione. Se non sono disponibili (o la quantità è insufficiente) a bordo o in stazione, l’obbligo dell’impresa ferroviaria è condizionato alla possibilità che questi possano essere ragionevolmente forniti. L’impresa ferroviaria deve valutare se la fornitura di pasti e bevande è «ragionevole», tenendo conto di criteri quali la distanza dal luogo di consegna, i tempi e la facilità di consegna e il costo. L’impresa ferroviaria non può, tuttavia, essere esonerata dall’obbligo di valutare ogni situazione caso per caso*”.

2. Dalla documentazione agli atti risulta la violazione dell’articolo 18 (“*Assistenza*”), paragrafo 2, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1371/2007, non avendo la Società dimostrato di aver offerto ai passeggeri l’assistenza materiale richiesta dalla normativa vigente.

3. Infatti, la Società, nonostante specifica richiesta (prot.n. 14741/2019, del 14 novembre 2019), non ha chiarito l’effettivo orario di ritorno del treno n. 10734, del 7 agosto 2019, presso la stazione di Chiari (dopo l’arresto in prossimità della stazione di Calcio), e non ha fornito ulteriori informazioni, riconoscendo l’avvenuto ritardo alla partenza del convoglio che “*successivamente inoltrato verso Treviglio – aveva inevitabilmente subito ulteriori ritardi a Calcio e Romano*” (prot. ART 15505/2019, del 28 novembre 2019). Attraverso il sistema PICWEB di RFI, è emerso che il treno, ripartito vuoto, presso la località di Romano ha accumulato un ritardo di 181 minuti. Né la società ha confutato quanto emerso in sede di reclamo (prot. ART 10713/2019, del 13 settembre 2019). Pertanto, sia sulla base delle rilevazioni effettuate dagli Uffici e alla luce delle tempistiche indicate dal reclamante, risulta che il treno in questione, tra un primo ritardo accumulato in partenza dalla stazione di Chiari, lo stop presso la stazione di Calcio e le manovre per poter tornare presso Chiari, abbia accumulato un ritardo superiore ai 60 minuti previsti dall’articolo 18 del Regolamento, condizione tale da far insorgere l’obbligo di fornire assistenza di carattere materiale ai propri

passeggeri. Conseguentemente, in assenza di elementi forniti dalla Società, la stessa non risulta aver effettuato, nel caso in esame, valutazioni specifiche sulla possibilità di fornire la prevista assistenza materiale, mentre, allo stato delle informazioni disponibili, la Società avrebbe dovuto ragionevolmente presumere che, nella consapevolezza del ritardo subito dal treno n. 10734 del 7 agosto 2019 a seguito dell'interruzione della linea ferroviaria a causa di un nubifragio, avrebbe potuto attivarsi e di conseguenza programmare con anticipo il reperimento dei generi di conforto da distribuire quantomeno nella stazione di Chiari (nella quale il treno risulta essere giunto alle ore 20:00 dopo una sosta in linea di circa un'ora e trenta minuti);

RITENUTO

pertanto, per le motivazioni indicate, di accertare la violazione dell'articolo 18, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento (CE) n. 1371/2007, nei confronti di Trenord S.r.l., e di procedere all'irrogazione della relativa sanzione prevista, dall'articolo 15, comma 1, del d.lgs. n. 70/2014, per un importo compreso tra euro 2.000 (duemila/00) ed euro 10.000,00 (diecimila/00) per ciascun evento;

CONSIDERATO

altresì quanto rappresentato nella relazione istruttoria in ordine alla quantificazione della sanzione e in particolare che:

1. la determinazione delle sanzioni da irrogare a Trenord S.r.l. per ciascuna delle violazioni accertate deve essere effettuata, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 70/2014 *"nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati"*, nonché delle linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017;
2. per quanto attiene alla determinazione dell'importo base con riferimento alla violazione dell'articolo 18, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento (CE) n. 1371/2007, è da considerarsi come la gravità dell'infrazione risulti dal comportamento della Società che non ha prestato assistenza a tutti passeggeri del treno n. 10734 del 7 agosto 2019, pur potendo, in ragione di come si sono svolti i fatti e del tempo avuto a disposizione, organizzare ed effettuare l'attività di assistenza prevista dalla norma violata; inoltre in relazione al rapporto percentuale fra passeggeri coinvolti e quelli trasportati bisogna evidenziare che la mancata assistenza ha coinvolto la totalità dei passeggeri.
3. sussiste la reiterazione per la violazione, in presenza di altra infrazione della stessa indole, di cui alla delibera n. 108/2016 dell'8 settembre 2016;
4. in merito alle azioni specifiche poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione non risulta alcuna azione

specificata volta ad eliminare o attenuare le conseguenze della violazione accertata relativa invece alla mancata assistenza e, pertanto, non risultano elementi di rilievo;

5. per le considerazioni su esposte, risulta congruo, in relazione alla violazione dell'articolo 18, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento (CE) n. 1371/2007: (i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00); (ii) applicare, sul predetto importo base, la maggiorazione di euro 1.000,00 (mille/00) per la reiterazione; (iii) applicare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6.000/00 (seimila/00);

RITENUTO pertanto, di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 6.000/00 (seimila/00) per la violazione dell'articolo 18, paragrafo 2, lett. a) Regolamento (CE) n. 1371/2007;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la violazione, da parte di Trenord S.r.l., dell'articolo 18, paragrafo 2, lett. a) Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
2. è irrogata, nei confronti di Trenord S.r.l., ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 70 del 2014, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6.000/00 (seimila/00) per la violazione dell'articolo 18, paragrafo 2, lett. a) Regolamento (CE) n. 1371/2007;
3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi unicamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzioni amministrative delibera n. 141/2020";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per le sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 92/2020, nei confronti di Trenord S.r.l., limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento delle relative sanzioni in misura

ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo complessivo di euro 6.666,66 (seimilaseicentosessantasei/66).

6. il presente provvedimento è notificato a Trenord S.r.l. e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 30 luglio 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i.)